

Delibera n. 182/2023

**Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.**

L’Autorità, nella sua riunione del 23 novembre 2023

**VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento), ed in particolare l’articolo 17 (“*Indennità per il prezzo del biglietto*”), paragrafo 1;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione);

**VISTO** l’articolo 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*), e, in particolare, il comma 2;

**VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento e, in particolare l’articolo 14 (“*Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni*”), comma 2, ai sensi del quale “[p]er ogni singolo evento con riferimento al quale l’impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro”;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;

**VISTO**

il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 (di seguito: regolamento ferroviario), che, in virtù di quanto previsto dalla delibera dell'Autorità n. 146/2023 del 28 settembre 2023 (recante *"Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità relativi ai diritti dei passeggeri. Approvazione"*), continua a trovare applicazione *"ai procedimenti, avviati successivamente"* al 1° ottobre 2023 *"concernenti possibili violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 per condotte poste in essere precedentemente alla data del 7 giugno 2023 - sanzionabili ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2014 nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 24-bis del d.l. 69/2023"*;

**VISTO**

il reclamo, nei confronti di Italo S.p.A. (di seguito: Italo), inviato dal Sig. [...omissis...] (di seguito: reclamante) in relazione al viaggio di andata del 23 aprile 2023, con partenza alle ore 08:15 e arrivo previsto alle ore 12:37, da Milano Centrale a Napoli Afragola;

**VISTO**

il reclamo presentato all'Autorità, prot. ART 23027/2023 del 20 giugno 2023, e i relativi allegati, con cui il reclamante, con riferimento all'indicato viaggio, ha segnalato che *"[n]el reclamo ho specificatamente richiesto il rimborso di quota parte del biglietto del cane di mia proprietà, pari a 49.90€ e che, a causa di un ritardo di 198 minuti, con arrivo "in una stazione diversa da quella prevista: nello specifico [N]apoli [C]entrale invece di [N]apoli [A]fragola"*, ha rappresentato, altresì, che: *"[i]l totale del rimborso accreditatomi sul borsellino è pari a 40€ ovvero il 50% del mio biglietto. Non è presente il rimborso del biglietto del cane che dovrebbe essere pari a 25€ ovvero il 50% di 49,90€. Il rimborso totale dovrebbe essere quindi pari a 65€ e non a 40€"*;

**VISTE**

le note prott. 26724/2023 del 6 luglio 2023, 33880/2023 del 1° agosto 2023 e 60629/2023 del 30 ottobre 2023, con cui gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a Italo S.p.A. (di seguito: Italo) di fornire una serie di informazioni e chiarimenti, corredati della relativa documentazione, in relazione a quanto lamentato dal reclamante;

**VISTE**

le note di riscontro di Italo prott. ART 32426/2023 del 26 luglio 2023, 39281/2023 del 30 agosto 2023 e 61241/2023 del 31 ottobre 2023, e i relativi allegati;

**ATTESO**

che ai sensi del citato articolo 17 del Regolamento, paragrafo 1, *"[f]ermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell'articolo 16. I risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: (...)"*

*b) il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.*  
(...)

*L'indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo.*

*Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, il risarcimento in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto”;*

**CONSIDERATO**

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare, secondo quanto riferito da Italo stesso, che:

- (i) il “*corrispettivo pagato per il servizio ferroviario di andata e ritorno acquistato dal reclamante (i.e. 249,60 €) è comprensivo del servizio accessorio <<CAN>>*”;
- (ii) relativamente al viaggio di andata da Milano Centrale a Napoli Afragola, il treno “*Italo 9998 del 23 aprile 2023 ha maturato un ritardo in arrivo superiore a 120 minuti*”;
- (iii) in particolare, nonostante la soppressione, per il treno Italo 9998, della fermata Napoli Afragola a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica, l'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto è stato garantito “*con riprotezione su Italo 9948 (...) partito da Napoli Centrale alle ore 15:44 (...) arrivato a Napoli Afragola alle ore 15:53*”;
- (iv) l'impresa ha erogato l'indennizzo per il ritardo all'arrivo, precisando che “*la relativa percentuale (50%) è stata calcolata in base al prezzo corrisposto per il servizio di trasporto ferroviario a bordo di Italo 9998*”;
- (v) nel dettaglio, l'indennizzo erogato “*pari ad euro 40,00 (...), è stato calcolato in base al servizio di trasporto in ritardo al netto dei servizi accessori*”;

**OSSERVATO**

che, negli “*Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario*” (2015/C 220/01 del 4 luglio 2015), al paragrafo 4.2, la Commissione europea osserva, tra l'altro, che “[i] passeggeri hanno diritto a rimborso e a itinerari alternativi (articolo 16) o a un indennizzo in caso di ritardo in percentuale rispetto al prezzo del biglietto, compresi tutti i supplementi (articolo 17) solo se vi è un ritardo superiore a 60 minuti «alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto»”;

**RILEVATO**

che, sulla base delle evidenze agli atti, a fronte del ritardo alla destinazione finale superiore a 120 minuti, e del prezzo complessivo del viaggio di andata e ritorno, “*effettivamente pagato*” dal reclamante (pari ad € 249,60), Italo non ha erogato l'indennizzo nella misura prevista dal citato articolo 17 del Regolamento, non calcolando nella determinazione dell'importo dovuto - pari al 50% rispetto alla metà dell'indicato prezzo del biglietto - “*tutti i supplementi*” effettivamente pagati

dal passeggero per il servizio oggetto del contratto (e corrispondendo, pertanto, un indennizzo pari solo a € 40,00, anziché a € 62,40);

**RITENUTO**

che, relativamente al diritto a ricevere un indennizzo del 50% del prezzo del biglietto entro un mese dalla relativa domanda, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Italo S.p.A. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per violazione dell'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. l'avvio nei confronti di Italo S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33), tramite versamento da effettuarsi con l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 182/2023";

8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. si intima a Italo S.p.A. di porre fine all’infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera, disponendo a favore del reclamante la corresponsione della quota parte di indennizzo ancora dovuta - pari a 22,40 (ventidue/40) euro - ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1371/2007, dandone contestuale riscontro all’Autorità;
11. la presente delibera è notificata a Italo S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 23 novembre 2023

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)